



# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 dicembre 1999

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

## SOMMARIO

### LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 23 novembre 1999, n. 2.

Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione. ..... Pag. 4

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Avellino per gli eventi alluvionali dei giorni 15 e 16 dicembre 1999 e proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nonché per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio-ambientali ed idriche.

Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni delle province di Salerno, Caserta, Benevento, Rieti, Roma, Perugia, Terni, Macerata, L'Aquila, Ascoli Piceno, per gli eventi alluvionali dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 e proroga di stati di emergenza conseguenti a calamità naturali ..... Pag. 6

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 dicembre 1999.

Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile. (Ordinanza n. 3029) ..... Pag. 7

**Ministero delle finanze**

DECRETO 3 dicembre 1999.

**Variazione di inquadramento, nella tariffa di vendita al pubblico, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri diversi dalle sigarette** ..... Pag. 9

DECRETO 3 dicembre 1999.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sondrio** ..... Pag. 10

DECRETO 9 dicembre 1999.

**Previsione di ulteriori tipi di condizionamento di sigari e sigaretti di cui è ammessa la commercializzazione** ... Pag. 11

DECRETO 9 dicembre 1999.

**Variazione di inquadramento, nella tariffa di vendita al pubblico, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri diversi dalle sigarette** ..... Pag. 11

DECRETO 10 dicembre 1999.

**Autorizzazione alla raccolta telefonica del gioco del lotto.**  
Pag. 13

DECRETO 21 dicembre 1999.

**Accertamento del periodo di irregolare/mancato funzionamento dell'ufficio del registro successioni - atti giudiziari di Roma** ..... Pag. 14

DECRETO 21 dicembre 1999.

**Accertamento del periodo di irregolare/mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma** ..... Pag. 14

DECRETO 21 dicembre 1999.

**Accertamento del periodo di irregolare/mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti privati di Roma** ... Pag. 14

DECRETO 21 dicembre 1999.

**Rinnovo delle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169** ..... Pag. 15

**Ministero della sanità**

DECRETO 4 ottobre 1999.

**Centri di referenza nazionali nel settore veterinario** Pag. 16

DECRETO 24 novembre 1999.

**Autorizzazione all'Università degli studi di Catania - Istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, ad includere sanitari nell'equipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 21 maggio 1996.** ... Pag. 17

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 1° dicembre 1999.

**Scioglimento di alcune società cooperative** ..... Pag. 18

DECRETO 2 dicembre 1999.

**Scioglimento della società cooperativa «Primavera 90 a r.l.», in L'Aquila** ..... Pag. 19

DECRETO 3 dicembre 1999.

**Scioglimento di alcune società cooperative** ..... Pag. 19

**Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

DECRETO 20 ottobre 1999.

**Impegno della somma complessiva di L. 12.041.256.360 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1999 dei limiti d'impegno dal 1985 al 1992, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 6, lettera a)** ..... Pag. 20

DECRETO 20 dicembre 1999.

**Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria** ... Pag. 24

DECRETO 20 dicembre 1999.

**Misura dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura, in vigore dal 1° gennaio 2000.**  
Pag. 25

**Ministero dei trasporti e della navigazione**

DECRETO 25 novembre 1999.

**Modificazione alla composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi** Pag. 27

## Ministero delle finanze

DECRETO 3 dicembre 1999.

**Variatione di inquadramento, nella tariffa di vendita al pubblico, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri diversi dalle sigarette** . . . . . Pag. 9

DECRETO 3 dicembre 1999.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sondrio** . . . . . Pag. 10

DECRETO 9 dicembre 1999.

**Previsione di ulteriori tipi di condizionamento di sigari e sigaretti di cui è ammessa la commercializzazione** . . . . . Pag. 11

DECRETO 9 dicembre 1999.

**Variatione di inquadramento, nella tariffa di vendita al pubblico, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri diversi dalle sigarette** . . . . . Pag. 11

DECRETO 10 dicembre 1999.

**Autorizzazione alla raccolta telefonica del gioco del lotto**.  
Pag. 13

DECRETO 21 dicembre 1999.

**Accertamento del periodo di irregolare/mancato funzionamento dell'ufficio del registro successioni - atti giudiziari di Roma** . . . . . Pag. 14

DECRETO 21 dicembre 1999.

**Accertamento del periodo di irregolare/mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma** . . . . . Pag. 14

DECRETO 21 dicembre 1999.

**Accertamento del periodo di irregolare/mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti privati di Roma** . . . . . Pag. 14

DECRETO 21 dicembre 1999.

**Rinnovo delle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169** . . . . . Pag. 15

## Ministero della sanità

DECRETO 4 ottobre 1999.

**Centri di referenza nazionali nel settore veterinario** Pag. 16

DECRETO 24 novembre 1999.

**Autorizzazione all'Università degli studi di Catania - Istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, ad includere sanitari nell'equipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 21 maggio 1996** . . . . . Pag. 17

Ministero del lavoro  
e della previdenza sociale

DECRETO 1° dicembre 1999.

**Scioglimento di alcune società cooperative** . . . . . Pag. 18

DECRETO 2 dicembre 1999.

**Scioglimento della società cooperativa «Primavera 90 a r.l.», in L'Aquila** . . . . . Pag. 19

DECRETO 3 dicembre 1999.

**Scioglimento di alcune società cooperative** . . . . . Pag. 19

Ministero del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica

DECRETO 20 ottobre 1999.

**Impegno della somma complessiva di L. 12.041.256.360 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1999 dei limiti d'impegno dal 1985 al 1992, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 6, lettera a)** . . . . . Pag. 20

DECRETO 20 dicembre 1999.

**Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria** . . . . . Pag. 24

DECRETO 20 dicembre 1999.

**Misura dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura, in vigore dal 1° gennaio 2000**.  
Pag. 25

Ministero dei trasporti  
e della navigazione

DECRETO 25 novembre 1999.

**Modificazione alla composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi** Pag. 27

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## Autorità di bacino del fiume Po

DELIBERAZIONE 26 ottobre 1999.

PS 45 - Modifiche al programma degli interventi di competenza del Magistrato per il Po in attuazione di quanto disposto dall'art. 23, comma 6-novies, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno di aree golenali del fiume Po. (Deliberazione n. 15/99) Pag. 28

## Università «Federico II» di Napoli

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università. . . . . Pag. 29

## CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 28 maggio 1999, n. 4.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti». Primi criteri e modalità per la trasmissione dei dati relativi al ruolo unico ed alla banca dati informatica. . . . . Pag. 30

CIRCOLARE 23 luglio 1999, n. 5.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti». Inserimento dati essenziali e curriculari, procedure e chiarimenti. . . . . Pag. 32

CIRCOLARE 5 agosto 1999, n. 7.

Chiarimenti su aspetti connessi alla prima attuazione del ruolo unico. . . . . Pag. 34

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina dei commissari del Governo nelle regioni Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto, Calabria, Puglia e Campania. Pag. 36

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 22 dicembre 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. . . . . Pag. 36

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del commissario governativo della società cooperativa agricola «Acli Vico zootecnica» in Vico del Gargano. . . . . Pag. 36

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria. . . . . Pag. 37

Regione Sardegna: Autorizzazione all'utilizzazione e commercio dell'acqua minerale «San Pantaleo» in località «Beddoro». . . . . Pag. 37

## RETTIFICHE

## ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1999). . . . . Pag. 37

Comunicato relativo al decreto 17 novembre 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante: «Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, decennali, con godimento 1° gennaio 1997, da assegnare per l'estinzione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 seconda tranches». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 1999). . . . . Pag. 37

DECRETO 20 dicembre 1999.

Misura dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura, in vigore dal 1° gennaio 2000.

## IL DIRIGENTE GENERALE

DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 29 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1999, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 22 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 1999-30 settembre 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 . . . la Banca d'Italia determina periodicamente il tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) . . . al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 1999-30 settembre 1999 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo

n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

### Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 1999-30 settembre 1999, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

### Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2000.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2000, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

### Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attenono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 1999-31 dicembre 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 21 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

*Il dirigente generale:* LAURIA

ALLEGATO A

## RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (\*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI  
CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO  
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO-30 SETTEMBRE 1999

APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2000

Categorie di operazioni	Classi di importo in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) .....	fino a 10 (5.164,57)	11,78
	oltre 10 (5.164,57)	9,18
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti .....	fino a 10 (5.164,57)	7,80
	oltre 10 (5.164,57)	6,44
Alle imprese effettuati dalle banche (2) .....	fino a 100 (51.645,69)	7,94
	oltre 100 (51.645,69)	6,44
Factoring (3) .....		10,62
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4) .....	fino a 10 (5.164,57)	21,56
	oltre 10 (5.164,57)	15,95
Finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) .....	fino a 10 (5.164,57)	17,36
	oltre 10 (5.164,57)	12,85
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6) .....	fino a 10 (5.164,57)	15,50
	da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84)	9,43
	da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69)	7,77
	oltre 100 (51.645,69)	5,88
Leasing (7) .....	fino a 2,5 (1.291,14)	24,97
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	15,46
	oltre 10 (5.164,57)	10,64
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8) .....		5,34
Mutui (9) .....		

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,44 punti percentuali.

## Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 settembre 1999; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia;
- (2) banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private;
- (3) factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri;
- (4) banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine;
- (5) intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine;
- (6) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili;
- (7) leasing con durata fino e oltre i tre anni;
- (8) credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo;
- (9) mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

## Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 21 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1999, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore

costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa unitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni svolte nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella tabella media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso dei intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione dell'area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti anche la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 categorie che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al valore segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, le categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse banari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decedali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra cui diversi, di banche; i tassi decedali non sono comprensivi degli interessi e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con il volume delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso nominale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento, decorrendo dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 11 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'indice nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale di sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi variabili.

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 novembre 1999.

**Modificazione alla composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi.**

### IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concernente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visti gli articoli 248, 250, 251, 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256, 257, 259, 260, 261, 266, 267, 270, 270-bis, 271, 272, 273 e 274 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Visto l'art. 297 del citato regolamento;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1953, 19 febbraio 1957, 6 febbraio 1963 e 12 gennaio 1988, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 72 del 27 marzo 1953, n. 58 del 4 marzo 1957, n. 50 del 21 febbraio 1963 e n. 252 del 14 maggio 1988, relativi alla composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi;

Considerate le difficoltà nella formazione delle commissioni predette dovute alla frequente indisponibilità di ufficiali di Stato maggiore o del genio navale della Marina militare;

Acquisiti i pareri favorevoli dello stato maggiore della Marina, reso con nota prot. UUGP/I/109941/2 del 15 ottobre 1999, e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, reso con nota prot. 86/005099/Sic.Nav. del 12 ottobre 1999;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dei predetti ufficiali con altri membri in possesso di medesima esperienza professionale;

Decreta:

Art. 1.

*Commissioni per i titoli professionali  
per i servizi di coperta*

1. Nella formazione delle commissioni d'esame di cui all'art. 1, numero 1, del decreto ministeriale 12 gennaio 1988, qualora non vi sia disponibilità di ufficiali superiori di vascello appartenenti o provenienti dal ser-